

Servizio Risorse Umane

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria sulla costituzione e destinazione del fondo destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente – anno 2011.

La presente relazione illustrativa tecnico-finanziaria è redatta al fine del controllo da parte del Revisore dei conti sulla compatibilità dei costi della Contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dagli obblighi di legge, avendo particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori.

Si ricorda che l'art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 150/2009, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali schemi non sono tuttavia ad oggi disponibili e pertanto la presente relazione illustrativa tecnico-finanziaria li sostituisce ad ogni effetto.

Parte 1^

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

Ancora oggi, in assenza del rinnovo del CCNL che, tra l'altro, dovrà definire le nuove modalità di costituzione ed utilizzo del fondo, la costituzione del fondo per le risorse decentrate trova le sue regole fondamentali nell'art. 31 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004.

Tale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro inerente al comparto contrattuale Regioni – Autonomie locali ha fissato, infatti, le modalità di determinazione, a partire dal 2004, delle risorse destinate alla contrattazione decentrata. Le esigenze, a cui l'intesa vuole fornire adeguata risposta, sono essenzialmente quelle di semplificazione del meccanismo di calcolo regolato dai precedenti sistemi contrattuali e di evidenziazione e monitoraggio delle forme di finanziamento delle diverse indennità economiche, oltre ad una maggiore trasparenza nei meccanismi di costituzione e, soprattutto, di leggibilità del sistema di finanziamento dell'"accessorio", principalmente distinguendo l'aggregato economico di alimentazione del salario accessorio tra risorse stabili, per loro natura certe nell'entità, fisse e ricorrenti nella previsione, e risorse variabili, modificabili in termini di entità e di eventuali flussi compositivi. Il fondo per il trattamento accessorio (più propriamente definito come insieme di "risorse per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività", ai

sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999), che nel contratto viene radicalmente ribattezzato quale aggregato delle "risorse decentrate", si articola su due voci:

- a) **risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, la cui previsione viene riproposta annualmente nel loro ammontare sostanzialmente immutato.**

Articolo 31 - comma 2 - CCNL 22.1.2004

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni: art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.

Il sistema di alimentazione delle risorse decentrate stabili viene effettuato con riferimento all'anno 2004 e, di seguito, reiterato annualmente nel valore di composizione così determinato, senza necessità alcuna di ricalcolo, bensì assumendo come dato immutabile l'entità risultante dal primo computo delle risorse decentrate stabili relativo all'anno 2004, fatte salve, tuttavia, le deroghe espressamente previste dallo stesso sistema contrattuale.

Nel corso degli anni e a seguito dei rinnovi contrattuali intervenuti, le risorse stabili vanno poi aumentate degli importi che ciascun CCNL individua:

CCNL 22.1.2004 - Articolo 32

- 1. Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.*
- 2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.*
- 3. **Enti locali:** l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;*

- 7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).*

CCNL 9.5.2006 - Articolo 4

1. *Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.*

b) risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità, la cui entità viene determinata, di volta in volta, con cadenza annuale.

Articolo 31 - comma 3 - CCNL 22.1.2004

Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall'applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.

Tali risorse integrano le risorse decentrate stabili come sopra calcolate e sono annualmente determinate. E' evidente che le risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo.

Oltre alla citata normativa contrattuale relativa alla costituzione del fondo in argomento, a decorrere dall'anno 2011 è necessario richiamare ulteriori fonti normative e di interpretazione che incidono significativamente sulla quantificazione delle risorse da considerare all'interno del fondo medesimo:

- l'art. 9, comma 2-bis del D.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";
- la circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011 per quanto riguarda la riduzione del fondo in misura proporzionale al personale cessato dal servizio;
- la delibera della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/CONTR/11 che ha chiarito che gli importi relativi ai compensi professionali per l'attività di progettazione (ex art. 92 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e per l'avvocatura interna sono da ritenersi esclusi dall'ambito applicativo del citato art. 9, comma 2-bis.

Per quanto concerne i criteri e le modalità di calcolo della riduzione del fondo a seguito della cessazione di personale, è stata applicata la metodologia indicata nell'allegato B che trova esplicita quantificazione nell'allegato C.

Nell'allegato D, infine, si dà dimostrazione e giustificazione del rispetto del limite massimo corrispondente all'importo del fondo dell'anno 2010.

Ai fini della quantificazione del fondo risorse decentrate già da anni il Comune di Cairo Montenotte si rifà al modello di Ente locale tratteggiato dal legislatore negli ultimi anni, nonché dalla contrattazione collettiva nazionale, che contengono una sequenza di forti elementi di modernizzazione, tesi ad organizzare le Amministrazioni pubbliche secondo standard qualitativi di miglioramento dell'efficacia dell'operatività degli apparati burocratici.

L'Amministrazione del Comune di Cairo Montenotte è sempre attenta alle opportunità di modernizzazione degli apparati operativi comunali, offerte dalla legislazione più recente, in continua evoluzione nel senso sopra indicato.

L'amministrazione ha prestato particolare attenzione alle modalità di pagamento del "salario accessorio" al personale, secondo una logica di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli standard qualitativi di effettuazione delle prestazioni lavorative all'interno dell'ente.

I PEG annualmente hanno indicato la via del miglioramento costante da seguire.

L'inevitabile aumento qualitativo e quantitativo degli standard di attività dell'Ente conseguito è stato oggetto di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione: i risultati ottenuti sono la dimostrazione tangibile della opportunità e correttezza di utilizzo degli istituti incentivanti lo svolgimento delle attività lavorative da parte del personale dipendente previsti dal C.C.N.L..

A tale scopo si è ritenuto doveroso utilizzare l'istituto previsto dall'art. 15 - comma 5 - del CCNL 1.4.1999, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di stanziare apposite risorse finanziarie laddove vi sia un accrescimento qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese, a seguito di riorganizzazione dei servizi esistenti ovvero di attivazione di nuovi servizi.

Per quanto riguarda la quantificazione per l'anno 2011 delle risorse stabili, è da osservare che non è stata utilizzata alcuna discrezionalità, bensì sono stati applicati gli incrementi previsti dai C. C. N. L. succedutisi negli anni come sopra indicato, derivando esclusivamente dall'applicazione di parametri certi.

La quantificazione della quota variabile del fondo, invece, è stata effettuata sulla base dell'espressione della volontà degli Organi politici utile all'individuazione delle risorse destinate al salario accessorio del personale in relazione agli obiettivi che l'Amministrazione si è posta.

Le risorse decentrate stabili e variabili sono state costituite in conformità con quanto stabilito dall'art. 15 del CCNL 1.4.1999, dall'art. 32 del CCNL 22.1.2004, dall'art. 4 del CCNL 9.5.2006, dall'art. 8 del CCNL 11.4.2008, dall'art. 4 del CCNL 31.7.2009, della legge n. 133/2008 e del D. Lgs. n. 150/2009.

Determinazione delle "RISORSE STABILI"

Prendendo dapprima in esame la composizione della parte stabile del fondo per l'anno 2011, si individuano le seguenti voci:

C.C.N.L. 22/01/2004

Art. 31 - comma 2

(CCNL 02-05)

le risorse con carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 vengono riportate in importo unico che resta confermato per gli anni successivi:

Euro 165.348,69

Art. 32 - commi 1, 2, 3 e 7

(CCNL 02-05)

le risorse stabili sono incrementate dello 0,62% del monte salari anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza:

Euro 20.686,03

C.C.N.L. 09/05/2006

Art. 4 - comma 1

(CCNL 04-05)

gli enti locali incrementano le risorse stabili dello 0,50% del monte salari anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora la spesa del personale sia inferiore al 39% delle entrate correnti:

Euro 10.166,38

C.C.N.L. 05/10/2001

Art. 4 - comma 2

(CCNL 00-01)

le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della "Retribuzione Individuale di Anzianità" e degli "assegni ad personam" in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000:

Euro 30.237,66

CCNL 11.4.2008

art. 8 - comma 2

gli enti locali incrementano le risorse stabili dello 0,60% del monte salari anno 2006, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora la spesa del personale sia inferiore al 39% delle entrate correnti:

Euro 0,00

"Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità"

Trattasi dalla spesa complessiva finanziata dal Fondo delle Posizioni Organizzative per l'Indennità Retribuzione di Posizione e per l'Indennità di Risultato

A tal proposito si precisa che in data 31 dicembre 2010 è stato occupato a tempo indeterminate e pieno il posto da Dirigente, tramite procedura di mobilità volontaria esterna, dopo di che il costo complessivo delle Posizioni Organizzative è transitato nel Fondo, mentre prima era a carico del Bilancio.

Euro 123.233,79

Legge 30 luglio 2010, n. 122
art. 9 - comma 2-bis

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (il calcolo dettagliato è riportato nell'allegato C):

Euro - 2.952,38

TOTALE RISORSE STABILI FISSE Euro 346.720,17

E' da evidenziare come l'ultima tornata contrattuale non consente ulteriori incrementi della parte stabile del fondo. Il C.C.N.L. 31/07/2009, infatti, nel dettare le nuove modalità di incremento, si è limitato a definire le possibili eventuali quote aggiuntive da inserire esclusivamente nella parte variabile del fondo salario accessorio.

Determinazione delle "RISORSE VARIABILI"

Proseguendo l'esame della composizione del fondo per l'anno 2011, si deve spostare l'attenzione sulla sua parte variabile.

Scorrendo in sequenza si evidenziano le seguenti considerazioni:

C.C.N.L. 01/04/1999

Art. 15 - comma 1

lettera k - risorse per specifiche disposizioni di legge: gli importi per l'anno 2011 relativi alle voci sottoelencate sono stati quantificati a consuntivo in applicazione delle norme di legge e dei relativi CCDI sottoscritti che regolamentano la singola materia, per complessivi Euro 50.214,07:

Merloni LL. PP.	Euro	1.850,97
Recupero evasione ICI	Euro	30.664,10
Censimenti e indagini ISTAT	Euro	17.699,00

C.C.N.L. 01/04/1999

Art. 15 - comma 2

(CCNL 98-01)

In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Per il Comune di Cairo Montenotte l'importo massimo che può essere messo a disposizione è pari ad Euro 18.888,73.

Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

Tra gli specifici obiettivi di produttività e di qualità è innegabile che rientrano a pieno titolo i servizi di pronta reperibilità, quelli svolti in turno e quelli per fronteggiare le emergenze invernali e meteoriche, nonché le attività e l'impegno destinati a migliorare e innovare il sistema qualità.

- 1. Servizio di pronta reperibilità:** il Comune di Cairo Montenotte ha predisposto un efficiente servizio di pronta reperibilità del personale addetto ai servizi stradali e di emergenza, al fine di assicurare interventi tempestivi e di qualità in caso di situazioni pericolose per la pubblica incolumità dovute ad improvvisi malfunzionamenti degli impianti cittadini (semafori, illuminazione pubblica, viabilità, ecc.) ovvero ad imprevedibili ed improvvise necessità di messa in sicurezza di strade, marciapiedi, edifici. Questa riorganizzazione ha consentito di migliorare il servizio ai cittadini e alla Città. Sulla base delle prestazioni aggiuntive pregresse e tenuto conto del trattamento economico previsto dal CCNL il costo è pari ad € 2.292,76.
- 2. Servizi svolti in turno:** per garantire la migliore fruizione dei servizi comunali da parte degli utenti, alcune attività vengono svolte ricorrendo alla turnazione del personale per periodi superiori alle dieci ore giornaliere. Trattasi di prestazioni aggiuntive il cui trattamento economico è stabilito dal C. C. N. L. pari ad € 22.217,42.
- 3. Indennità di RISCHIO:** ha comportato una spesa di € 2.920,00.
- 4. Servizi emergenze invernali e meteorologiche:** ogni anno è programmato il piano di intervento per fare fronte alle avverse situazioni meteorologiche tipiche in particolare del periodo invernale ma non solo, con possibilità di nevicate e gelate, con grave pregiudizio per la viabilità e pericolo per l'incolumità dei cittadini, considerata la morfologia del territorio comunale. Questo piano annualmente adeguato, consiste in una vera e propria riorganizzazione dei servizi tecnici operativi che consente di migliorare il servizio reso dal personale comunale. Detto servizio di emergenza è attuato, per la maggior parte mediante, dipendenti del Comune per l'uso dei mezzi di proprietà comunale ed è svolto in aggiunta alle ordinarie attività del personale operativo. E' a tutti gli effetti un lavoro aggiuntivo che si basa sulla disponibilità dei dipendenti ad intervenire su

semplice chiamata telefonica da parte del Coordinatore senza ricorrere all'Istituto della Reperibilità. Per garantire il servizio di pronto intervento per le emergenze invernali il Comune si avvale anche di prestazione di servizi da parte di privati con i quali ha stipulato appositi contratti di fornitura.

Per i primi due servizi (pronta reperibilità e turno) gli importi per la remunerazione dei dipendenti sono definiti dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro.

Ricapitolando quanto sopra in una tabella riassuntiva si ottiene quanto segue:

servizio	importo
turno	22.217,42
reperibilità	2.292,76
attività disagiate	774,60
rischio	2.920,00
maneggio valori	2.526,98
totale	30.731,76

Art. 15 - comma 5:

in sintesi, il comma 5 dell'art. 15 consente di incrementare il fondo del trattamento economico accessorio nei seguenti casi:

- a) attivazione di nuovi servizi;
- b) accrescimento di quelli esistenti purchè sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio
 - cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili, (dunque senza aumento del personale);
 - oppure che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche (con incremento di personale).

In detti casi, gli Enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni "valutano" (cioè tengono conto ai fini della costituzione del fondo) l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

Nel caso di Cairo Montenotte, non v'è dubbio che nel corso del 2011 si siano attivati nuovi servizi, ampliati quelli esistenti e mantenute le innovazioni introdotte negli anni precedenti, e ciò è avvenuto senza incremento del personale ma solo attraverso l'attribuzione di maggiori funzioni e competenze alle strutture dell'Ente ed in definitiva ai dipendenti con un reale aumento delle prestazioni del personale in servizio conseguendo rilevanti economie per il Comune e in definitiva un miglioramento dei servizi resi.

In sostanza sussistono le condizioni per applicare il comma 5 dell'art. 15.
All'Amministrazione appare opportuno e congruo determinare l'entità delle risorse aggiuntive da destinare all'art. 15 – comma 5 – nella misura di Euro 16.000,00.

A tal proposito l'Amministrazione ha approvato:

- il Progetto denominato "Gestione diretta dello Sportello Unico per le Attività Produttive" (S.U.A.P.), redatto dall'Area Urbanistica dell'Ufficio Tecnico con validità triennale relativo agli anni 2009, 2010 e 2011;
- il Progetto denominato "Coordinamento permanente manutentivo", redatto dall'Area Tecnico-Manutentiva e LL. PP. dell'Ufficio Tecnico con validità triennale che coinvolge gli anni 2010, 2011 e 2012;
- il Progetto denominato "Valorizzazione delle risorse umane finalizzato a migliorare l'efficienza e l'efficacia del Servizio Manutentivo - Reperibilità", redatto dall'Area Tecnico Manutentiva e LL. PP. dell'Ufficio Tecnico con validità annuale per l'anno 2011.

Ricordando quanto stabilito dall'art. 9 - comma 2-bis del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 riportato nelle premesse, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente alle risorse decentrate del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010. L'ammontare massimo delle risorse che possono essere inserite nella voce corrispondente all'Art. 15 – comma 5 – del C.C.N.L. 01/04/1999 è limitato a Euro 20.000,00. Quale conseguenza dell'applicazione del blocco fissato dal citato art. 9 – comma 2-bis.

Nell'anno 2010 non sono state realizzate economie.

TOTALE RISORSE VARIABILI	Euro	84.754,29
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2011	Euro	431.474,46

Da un confronto con i valori ascritti al fondo per le risorse decentrate dell'anno precedente, si può notare come le poste considerate, al netto delle risorse di cui all'art. 15 – comma 1 – lettera k del CCNL 1.4.1999, siano sostanzialmente invariate; conseguentemente si ritiene che il titolo giuridico previsto dall'art. 15 – commi 2 e 5 – sia ampiamente giustificativo degli incrementi previsti.

Gli importi costituenti il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2011 sono stati previsti nel relativo esercizio, unitamente ai corrispondenti oneri riflessi a carico dell'Ente.

Parte 2^

DESTINAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

Le risorse stabili

Le risorse stabili devono essere utilizzate, prioritariamente, per finanziare gli istituti che richiedono pagamenti stabili, secondo le previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti e gli accordi definiti in sede decentrata.

Progressioni economiche all'interno della Categoria: l'art. 34 del C.C.N.L. 22/01/2004 conferma che la quota di oneri relativi al valore della progressione economica orizzontale all'interno della Categoria da riconoscere al personale che ha beneficiato di tale applicazione contrattuale, ai sensi dell'art. 5 del CCNL 31.3.1999, sono a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 32 – comma 2 – del CCNL 22.1.2004 (risorse stabili). L'ammontare di tale voce retributiva per l'anno 2011 è pari a Euro 162.987,72.

Indennità di Comparto: l'Indennità di Comparto, introdotta e disciplinata dall'art. 33 del CCNL 22.1.2001 con l'intento, non realizzato, di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, ha carattere di generalità e natura fissa, continuativa e ricorrente e va corrisposta per dodici mensilità. L'importo complessivamente liquidato nell'anno 2011 che fa carico al fondo risorse decentrate è pari a Euro 38.264,20.

Retribuzione di Posizione e di Risultato ai titolari di Posizione Organizzativa: le Posizioni Organizzative sono state istituite fin dall'anno 2000 secondo le previsioni degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL 31.3.1999 per fare fronte all'ampliamento dei compiti organizzativi e gestionali dell'Ente potenziando il sistema di direzione aziendale. Il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è a carico della parte stabile del fondo risorse decentrate, come esplicitato nel testo contrattuale nonché nella dichiarazione congiunta n. 19 del CCNL 22.1.2004. A tal fine la parte stabile del fondo è stata incrementata, a suo tempo e secondo i dettati contrattuali, dell'importo necessario per coprire la spesa da sostenere per le posizioni organizzative; pertanto le somme liquidate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato non sono andate a diminuire le risorse destinate alle altre finalità per cui il fondo risorse decentrate è stato istituito. L'importo complessivo utilizzato nell'anno 2011 per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è pari a Euro 123.233,79. La retribuzione di posizione è graduata in relazione alla posizione organizzativa individuata e la retribuzione di risultato, nel valore che oscilla tra un minimo del 10% e un massimo del 25% della corrispondente retribuzione di posizione, viene corrisposta sulla base della valutazione conseguita da ciascun incaricato di posizione organizzativa.

Il totale delle risorse necessarie alla corresponsione degli emolumenti sopra elencati ammonta a Euro 324.485,71 e trova quindi completa copertura, come da dettato contrattuale, all'interno della parte stabile del fondo risorse decentrate che dalla quantificazione è pari a Euro 346.720,17. La parte residua delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo è devoluta al pagamento di altre voci stipendiali non fisse, continuative e ricorrenti in aggiunta alle risorse presenti nella parte variabile del fondo risorse decentrate.

Le risorse variabili

Le risorse stabili sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle discipline contrattuali vigenti nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte. Tali risorse costituiscono, pertanto, la parte variabile del fondo risorse decentrate e sono destinate alla remunerazione di quegli istituti che ci possono essere oppure no secondo l'organizzazione del lavoro che ogni singola Amministrazione intende applicare sulla base di specifici accordi definiti in sede decentrata. Di seguito vengono analizzate le modalità di utilizzo delle risorse variabili per l'anno 2011.

Indennità di turno, rischio, disagio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno e/o festivo: tali indennità, nei valori previsti dalle norme contrattuali che le hanno introdotte, vengono riconosciute ai dipendenti che, nella loro attività, sono chiamati a svolgere lavorazioni a turno, con esposizione a rischio o disagio, in orario notturno e/o festivo, con maneggio di valori. L'individuazione del personale titolato a ricevere tali Indennità è stata definita nel corso degli anni con appositi accordi decentrati tutt'ora applicabili fino ad una loro eventuale modifica. L'importo totale riconosciuto al personale con riferimento a siffatte lavorazioni per l'anno 2011 ammonta a Euro **30.731,76**.

Fondo per il miglioramento dei servizi (Art. 15 – comma 5 – del C.C.N.L. 01/04/1999): a seguito di specifica contrattazione decentrata sono state individuate specifiche risorse da destinare al riconoscimento economico di parte dei dipendenti che, nel corso dell'anno, sono stati impegnati in particolari attività secondo i criteri e le motivazioni di volta in volta stabiliti dai dirigenti dei singoli settori. Come da accordo con le OO. SS., da vari anni le risorse destinate a tale fondo ammontano ad Euro 16.000,00.

Risorse per specifiche disposizioni di legge: le risorse dei cosiddetti fondi per specifiche disposizioni di legge sono risorse destinate all'incentivazione di prestazioni e risultati del personale per attività individuate da precise disposizioni di legge, che confluiscono all'interno delle risorse variabili ai sensi dell'art. 15 – comma 1 – lettera k) – del C.C.N.L. 01/04/1999 e destinato, per il medesimo importo, al personale che è stato impegnato in tali attività. Il dettaglio di queste risorse è quello già evidenziato nel corso della descrizione della costituzione del fondo risorse decentrate che qui si riporta:

• attività di progettazione di opere pubbliche	Euro	1.850,97
• recupero evasione ICI	Euro	30.664,10
• censimenti e indagini ISTAT	Euro	17.699,00

per complessivi Euro 50.214,07.

Compenso incentivante la produttività: le risorse previste ai sensi dall'art. 17 – comma 2 – lettera a) del CCNL 1.4.1999 sono destinate ad erogare ai dipendenti i compensi diretti ad incentivare il risultato, la produttività ed il miglioramento dei servizi, correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione, ai sensi dell'art. 6

del CCNL 31.3.1999. Per l'anno 2011 il totale delle risorse destinate al compenso incentivante la produttività è pari a Euro 3.422,38 che è utilizzato sulla base degli accordi decentrati stipulati.

Il totale complessivo delle risorse utilizzate per i vari istituti, come sopra elencati, assomma a Euro 431.474,46 pari alla disponibilità derivante dalla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2011.

* * *

La presente relazione è trasmessa al Revisore dei Conti al fine dell'esercizio del controllo di spettanza e della formulazione del proprio parere in merito.

Cairo Montenotte, lì 27/06/2012

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
F.to Cristina LEONELLI

Allegati:

- A. schema di costituzione e quantificazione del fondo risorse decentrate anno 2011
- B. linee operative ai fini dell'applicazione dell'art. 9 – comma 2-bis – del DI 78/2010 convertito in legge 122/2010
- C. prospetto di calcolo delle riduzioni del fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 9 – comma 2-bis – del DI 78/2010 convertito in legge 122/2010
- D. prospetto di calcolo del valore massimo del fondo risorse decentrate anno 2011